NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

# Art. 12

## Attività istruttoria

Il Ministero degli affari esteri effetua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalita' dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonche' con le direttive formulate dal CISD i sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.

Versione in vigore dal 29 luglio 1990, non più in vigore dal 22 luglio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento |
| Estremi | Legge 9 luglio 1990, n. 185 |
| Capo | IV — Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento |
| Sezione | II — Operazioni per i paesi non appartenenti all'unione europea |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-12-attivita-istruttoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it